

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi
C.I.I.S. Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Gruppi *Facebook* di genitori e insegnanti: 

“Sostegno 378”,

“La scuola pubblica non deve finire”

“Docenti per la scuola pubblica”

“Rete nazionale per il diritto allo studio”

Audizione Senato della Repubblica
Commissione VII

**Schemi di decreti attuativi della Legge 107/2015
(Atto del Governo n. 378)**

Documenti depositati presso la VII Commissione del Senato

Contatti

EVELINA CHIOCCA

Email: chiocca.eve@gmail.com

Cellulare: 346 690 3726

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

Premessa

Una attenta lettura del testo del decreto 378 consente di analizzare le criticità e le potenzialità in esso contenute, valutando ogni passaggio alla luce dei principi dettati dalla Carta Costituzionale, e dai provvedimenti internazionali in tema di diritti e di tutela delle persone con disabilità.

In senso generale, si nota una certa arrendevolezza alle consuetudini dettate da prassi che, con il tempo, si stanno consolidando. E, per quanto si rilevi una spinta sostanzialmente orientata ad apportare una ventata di novità, introducendo elementi di positiva innovazione, le indicazioni operative tradiscono questo intento, determinando condizioni di arretramento culturale che, se non modificate, potranno condurre ad una inversione in tema di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, invece, si rileva la grande attenzione posta al contenimento, se non all'azzeramento, della spesa.

- **La famiglia.** Nel decreto il ruolo della famiglia diviene marginale, spento, quasi assente, persino nei passaggi che, da sempre, l'hanno vista protagonista. Crediamo di interpretare il pensiero comune nell'affermare che la famiglia ricopra una centralità nella vita del figlio, che non può essere in alcuno modo né sottratta né negata. Sono i genitori che hanno la maggiore conoscenza del figlio, che possono offrire utili suggerimenti, che possono collaborare efficacemente, sostenendo i compiti della scuola. Il diritto e il dovere di formare ed educare i figli, come noto, è attribuito dalla Costituzione proprio ai genitori (articolo 30). Ne consegue che, in quanto partner privilegiato e primo responsabile nelle scelte educative del figlio, la famiglia sia chiamata a ricoprire nel processo inclusivo un ruolo strategico e determinante per il conseguimento del successo formativo e per la realizzazione del Progetto di vita. Ecco perché, nei nostri emendamenti, in tutti i passaggi cruciali la famiglia, o il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, è chiamata a essere interlocutrice attiva e privilegiata.
- **La formazione del personale docente.** Se l'inclusione scolastica ha come finalità l'impegno di rispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno *per la realizzazione del Progetto di vita*, alla realizzazione di questi principi devono concorrere in modo paritetico tutti gli operatori scolastici e, *in primis*, tutti i docenti della scuola. Inevitabile domandarsi in che modo sia stato colmato il gap formativo fra i docenti curricolari e i docenti specializzati per il sostegno, dato che ancora oggi, con il decreto 378, si insiste nel proporre percorsi formativi differenti: mentre è comune per tutti la formazione per l'accesso all'insegnamento, per coloro che saranno incaricati su posto di sostegno è previsto un percorso aggiuntivo. Pare che il legislatore eviti di considerare che i docenti non specializzati assolveranno il loro compito in classi che accolgono alunni con disabilità, con i quali devono lavorare. Il decreto prova a offrire una soluzione, lodevole negli intenti, un po' confusa nella sua formulazione. Vengono introdotti 60 Cfu, per tutti gli ordini e gradi di scuola, riservati, però, soltanto a coloro che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. La formazione, in sostanza, permane monca. Si potrebbe obiettare che non tutti gli aspiranti docenti si sentono portati ad insegnare ad alunni e studenti con disabilità e che, di conseguenza, è giusto che sia facoltativa la scelta di conseguire o meno il titolo di specializzazione, che consente di essere nominati su posto di sostegno. Il fatto è che non si sta trattando dell'accesso all'insegnamento o nella scuola comune o nella scuola speciale: i futuri docenti, così come coloro che sono attualmente in servizio, accedono ad un'unica scuola, quella che accoglie tutti gli alunni e gli studenti, indipendentemente dal loro funzionamento. Ed è qui che il legislatore oggi dovrebbe essere sollecitato a intervenire, per ripristinare lo stato di diritto a favore degli alunni e degli studenti con disabilità, assicurando, cioè, alla scuola docenti in grado di lavorare sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, in quanto in possesso delle competenze necessarie. In tal prospettiva perdono di rilevanza tanto le sezioni in cui incasellare gli insegnanti di sostegno quanto gli stessi corsi di specializzazione, intesi, come ancora proposti, quali percorsi aggiuntivi riservati unicamente ad una parte del personale docente.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

- Si potrebbe ragionare poi sul **vincolo decennale**, introdotto dal decreto, soffermandosi più sulle intenzioni che sulla soluzione individuata. Bloccare un docente su posto di sostegno per un periodo predefinito non garantisce, a priori, né la qualità dell'inclusione scolastica, né la qualità degli interventi a favore degli alunni con disabilità e degli studenti della classe alla quale il docente è assegnato. Anzi! Garantisce, legittimandola, il perpetrarsi della delega, assicura il fenomeno delle micro-espulsioni, concretizza la deresponsabilizzazione dei docenti della classe: non consente, cioè, di perseguire le finalità descritte all'art. 1 del decreto n. 378.
Di fatto, ogni scelta dovrebbe essere operata in relazione alle finalità e agli obiettivi perseguiti che, in questo caso, hanno quale soggetto destinatario l'alunno con disabilità. Alla domanda su che cosa sia più efficace e proficuo per garantire il successo formativo e la piena inclusione, come si può rispondere? Sicuramente creando un contesto formativo che possa contribuire alla realizzazione del Progetto di vita, attraverso la socializzazione, la relazione, la comunicazione e gli apprendimenti per una piena partecipazione alla vita scolastica e sociale.
- Sulla **continuità didattica** pesa il vincolo che la stessa legge 107/2015 ha richiamato; tuttavia, nonostante si possa concordare che la continuità è offerta dal progetto inclusivo e dal sistema nel suo insieme, non si può negare che la costruzione di una relazione e lo stabilirsi della reciproca fiducia richiedono tempo e non possono essere date per scontate a priori. Inoltre, se è vero che la continuità può essere irrinunciabile per il docente incaricato su posto di sostegno, lo è altrettanto per tutti gli altri docenti assegnati alla classe, la cui azione ricade in maniera determinante sull'alunno con disabilità.
- **Numero di alunni per classe:** il decreto aumenta a 22 il numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità. Il DPR 81/2009, che ha abrogato il "tetto" di alunni con disabilità per classe, stabilisce all'art. 5 che, in presenza di studenti disabili, il numero massimo di alunni, nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, sia pari a 20, elevabili, in virtù dell'art. 4, a 22. Indubbiamente l'aumento del numero degli alunni determina una contrazione del numero delle cattedre, con riduzione della spesa; sul fronte della didattica e degli apprendimenti, invece, influisce sulla qualità della scuola stessa e sull'efficacia dell'azione formativa dei docenti.
È peraltro noto come la complessità e le problematichità, insieme alle potenzialità e alle molteplici opportunità, caratterizzino le nostre classi: elementi, quelli richiamati, che richiedono, da parte dei docenti, la capacità di personalizzare e di individualizzare gli interventi in modo calibrato, al fine di assicurare, nel rispetto delle differenze individuali, degli stili di apprendimento, dei bisogni formativi e delle attitudini, a ciascuno studente il successo formativo.
- **Numero di alunni con disabilità per classe:** per le motivazioni esposte al punto precedente e per promuovere fattivamente il progetto inclusivo, consentendo all'alunno con disabilità di potenziare al massimo le sue capacità e di promuovere significativi rapporti interazionali con i coetanei, viene introdotto un tetto massimo pari a 1 studente con disabilità nelle classi il cui numero totale di alunni sia pari a 20, elevabile a un massimo di 22 (cfr. art. 4 del DPR 81/2009).
- **Gli interventi a favore degli alunni e degli studenti con disabilità** sostanziano il paradigma del **Progetto di vita**, alla cui definizione concorrono più istituzioni, mediante una progettazione concordata e condivisa. L'aspetto significativo delle proposte emanate può essere racchiuso in questa volontà di favorire al massimo il livello di comunicazione, di interazione e di raccordo fra le diverse istituzioni e agenzie formative le quali, in base alle proprie caratteristiche e funzioni, contribuiscono alla crescita della persona. È in questa prospettiva, ovvero nella realizzazione del Progetto di vita della persona con disabilità, che deve prendere forma la documentazione predisposta per delineare le azioni da compiere:
 - *la Valutazione diagnostico-funzionale (VDF)*, che il decreto affida alla commissione medica ampliata, di cui all'art. 6, si arricchisce, con l'accoglimento dei nostri emendamenti, della collaborazione della famiglia, al fine di declinare e formulare in modo coerente e puntuale il Profilo di funzionamento, così come contemplato dal Classificatore internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'OMS,

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

- *il Progetto individuale*, a cura del comune) e dell'Ente sanitario (Asl), che impegna le istituzioni sul fronte degli interventi socio-sanitari e nella erogazione delle risorse necessarie per facilitare la frequenza (trasporto, ausili, sussidi, ecc.),
- *il Piano Educativo Individualizzato*, che comprende, oltre alla progettazione educativa, la programmazione didattica e altre informazioni utili allo svolgimento di un proficuo percorso all'interno delle classi comuni. Alla definizione e approvazione del PEI concorrono, nel rispetto del reciproco ruolo e secondo le rispettive competenze, tutti gli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli specialisti socio-sanitari dell'Asl.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Questioni fondamentali e irrinunciabili per
Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi
C.I.I.S. Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Gruppi *Facebook* di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”,
“La scuola pubblica non deve finire”
“Docenti per la scuola pubblica”
“Rete nazionale per il diritto allo studio”

su Atto Governo n. 378

1. Ruolo e centralità della famiglia

- nella partecipazione responsabile al processo inclusivo,
- nella definizione del Profilo di Funzionamento (nelle componenti “attività e partecipazione” e “fattori contestuali”),
- nella elaborazione e nell’approvazione del Piano Educativo Individualizzato, nonché nella quantificazione delle risorse, in concorso con gli attori che partecipano alla stesura del PEI (insegnanti della classe, specialisti socio-sanitari dell’Asl e famiglia).

2. Impostazione concettuale del paradigma del Progetto di vita, alla cui strutturazione concorrono:

- la “valutazione ~~diagnostico~~-funzionale” o Profilo di Funzionamento,
- il “Progetto individuale”,
- il “Piano Educativo Individualizzato”.

3. Tetto massimo inderogabile di 22 alunni per le classi e le sezioni delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’Infanzia, alle quali sia iscritto uno studente con disabilità.

4. Concreta attuazione della continuità educativo-didattica di tutti i docenti della classe alla quale è iscritto uno studente con disabilità, fino a completamento del ciclo scolastico:

- 3 anni per la scuola dell’infanzia, la scuola secondaria di primo grado e i trienni negli istituti secondari,
- 2 anni nei bienni della scuola secondaria, laddove previsti,
- 5 anni nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di secondo grado non strutturate in bienni e trienni.

5. Formazione iniziale degli aspiranti docenti comprensiva, nel piano di studi, di non meno di 60 CFU, ai fini del conseguimento di competenze pedagogico-didattiche per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

6. Abolizione delle sezioni per il sostegno e del vincolo su posto di sostegno, a favore di una nuova organizzazione che privilegi una formazione del personale docente tale da assicurare e garantire il pieno diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità, assegnando alle classi docenti competenti, in grado di attuare interventi pedagogico-didattici rivolti a tutti gli alunni, compresi gli alunni con disabilità.

7. Previsione di una formazione diffusa che porti al superamento del doppio percorso, garantendo alla scuola italiana docenti in grado di lavorare con gli alunni con disabilità, grazie alle competenze acquisite nei percorsi formativi iniziali e, per coloro che sono in servizio, con corsi appositamente attivati dal Miur.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi
C.I.I.S. Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”,
“La scuola pubblica non deve finire”
“Docenti per la scuola pubblica”
“Rete nazionale per il diritto allo studio”

Proposta di emendamenti allo schema di decreto n. 378

All’art. 2 comma 2 dopo le parole “Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo” omettere “11” e aggiungere “10, dal progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto, in quanto parti integranti per la realizzazione del Progetto di Vita”.

MOTIVAZIONE

L’azione progettuale inclusiva, che si esplica nella elaborazione di una articolata documentazione (Valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento, Progetto individuale, Piano educativo individualizzato), per perseguire le finalità indicate nell’articolo 1 del presente decreto e della normativa fino ad oggi emanata in tema di integrazione scolastica si concretizza nella realizzazione del Progetto di vita, quale paradigma basilare irrinunciabile.

All’art. 3 comma 2 lettera a), anteporre le seguenti parole “- nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all’articolo 12 del presente decreto, -”

MOTIVAZIONE

Il processo di integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità avviato, negli anni Settanta del secolo scorso, appare ancor oggi influenzato da condizioni di provvisorietà che inducono il legislatore a intervenire costantemente con sempre nuovi provvedimenti o tentativi di riforma, per perseguire obiettivi di efficacia, di efficienza e di equità. Alla base delle criticità che spingono a individuare nuove modalità organizzative e nuovo impulso che sostenga e alimenti il progetto nel suo insieme vi è, a nostro avviso, una scelta che richiede di essere portata a compimento; fra le azioni da porre in essere, vi è la formazione di tutto il personale scolastico e, in particolare, del personale docente, per il quale i percorsi formativi devono concorrere al conseguimento di competenze pedagogico-didattiche per lavorare con tutti gli alunni delle classi alle quali sono assegnati, compresi gli alunni con disabilità. Non si persegue, in tal senso, la soppressione di risorse aggiuntive. Le classi devono poter fruire della presenza di docenti incaricati su posto di sostegno quale risorsa aggiuntiva. La formazione di tutto il personale docente, competente in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, consente di soddisfare più esigenze: prima di tutto quelle degli alunni, che hanno diritto di essere accompagnati nel loro percorso di crescita e di apprendimento, poi quelle dei docenti, per una maggiore e spendibile professionalità a vantaggio di tutti gli alunni, quelle della comunità scolastica nel suo insieme e, non da ultimo, quelle delle famiglie, che possono interfacciarsi e collaborare in modo sinergico, costruendo alleanze scuola-famiglia significative.

L’inciso che apre il comma 2 lettera a) dell’articolo 3 anticipa la volontà del legislatore di impegnarsi al fine di addivenire alla formulazione di percorsi formativi in cui tutti gli aspiranti docenti acquisiscano quelle competenze che, ancor oggi, sono demandate ai corsi di specializzazione per il sostegno. Tale formazione dovrà inoltre interessare anche i docenti in servizio, secondo una graduale progettazione.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

All'art. 3 comma 2 lettera a), dopo le parole “al fine di *assicurare*” aggiungere: “, *con gli altri docenti assegnati alla classe,*”

MOTIVAZIONE

Appare rilevante richiamare la collegialità e la corresponsabilità in questo passaggio, onde evitare fraintendimenti e false attribuzioni, che possono deviare l'azione inclusiva nelle prassi scolastiche quotidiane.

All'art. 3 comma 2 lettera b), dopo le parole “previsti dal profilo professionale” omettere “;” e aggiungere: “*compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni;*”

MOTIVAZIONE

È quanto mai essenziale garantire agli alunni e alle alunne, in relazione all'assistenza igienica, il rispetto del genere, sia per assicurare diritti sanciti dalla Costituzione, sia per coerenza rispetto allo stesso percorso scolastico basato sul rispetto della privacy.

All'art. 3 comma 2, la lettera c) è sostituita da: “alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale;”

MOTIVAZIONE

La Corte Costituzionale, richiamandosi all'art. 81 della Costituzione, che disciplina il pareggio di bilancio, ha affermato che “è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. (Sentenza n. 275/2016). Ne consegue che non essendo stati esplicitati i criteri per il riparto dell'organico e in previsione di una contrazione a svantaggio del processo inclusivo, se ne chiede la soppressione.

All'art. 3 comma 2 lettera d): dopo le parole “la presenza di non più di” sostituire da “22” a “certificata” con le seguenti parole: “*20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci per cento,*” sopprimere la “e”.

MOTIVAZIONE

Si intende mantenere quanto già stabilito dal DPR 81/2009, artt. 4 e 5. L'aumentare il numero degli alunni nelle classi è a svantaggio degli alunni stessi, in particolare degli alunni con disabilità. Appare infatti assai complesso se non arduo poter assicurare interventi didattici di qualità a tutti gli alunni, garantendo al tempo stesso il successo formativo per ciascuno. Venti alunni costituisce un numero sicuramente non contenuto, per questo l'aumento ipotizzato non può essere accolto, se non per motivazioni di “risparmio” che, grazie all'aumentare del numero degli alunni, determina la contrazione delle cattedre. Ma prima ancora di citare la Sentenza della Corte costituzionale, appena richiamata, va ribadito il diritto degli alunni di poter fruire di adeguati contesti di apprendimento

All'art. 3 comma 2 lettera e), dopo le parole “sistema nazionale d'istruzione” aggiungere le parole: “*che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni*”

MOTIVAZIONE

Il richiamo al rispetto della normativa sull'inclusione scolastica appare sostanziale, ai fini della erogazione di contributi economici da parte dello Stato.

Art. 3 comma 3: SOPPRESSO

MOTIVAZIONE

Si rimanda alle motivazioni descritte per l'**art. 3 comma 2 lettera c)**, dopo

All'art. 3 comma 4, dopo le parole “per l'autonomia e la comunicazione personale” aggiungere: “*degli alunni e degli studenti con disabilità*,”

MOTIVAZIONE

Le prassi che le nostre scuole attuano sono in parte abbastanza contraddittorie rispetto alle attività che vengono assolte dalle figure addette all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità; delineare un profilo professionale coerente con il loro ruolo appare quanto mai improcrastinabile. Peraltro appare coerente con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove all'art. 13 comma 3, afferma che tali figure sono assegnate all'alunno con disabilità per compiti di “assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale”.

All'art. 3 comma 6, dopo le parole “lo Stato” sopprimere le parole “, le Regioni e gli Enti locali” e sostituire il verbo “garantiscono” con “*garantisce*”, aggiungendo, dopo le parole “sussidi didattici” le parole “*dei libri di testo, degli ausili e*” e sostituire l'espressione: “*agli alunni e agli studenti con disabilità*” con la seguente: “*degli alunni e degli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali*”.

MOTIVAZIONE

Si intende, con tale modifica, evitare “conflitti di competenze”, ancor più quando si determinano ritardi nell'assegnazione dei materiali (sussidi, ausili, ecc.) indispensabili per favorire il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

All'art. 4, comma 2: dopo le parole “rapporti di autovalutazione, definisce” aggiungere: “, con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola,”

MOTIVAZIONE

L'Invalsi in questo caso è chiamato a delineare dei Protocolli finalizzati alla valutazione della qualità della scuola dal punto di vista inclusivo. Per declinare gli indicatori, a nostro parere, pare strategico avvalersi del contributo di rappresentanti delle associazioni delle famiglie come di docenti con documentate competenze ed esperienza in tema di disabilità e di integrazione. Si tratta di un suggerimento teso a rendere ancor più significative le rilevazioni e le analisi successive.

Art. 4 comma 2 lettera a): SOPPRESSO

MOTIVAZIONE

La descrizione del piano inclusivo, tanto nella relazione che accompagna il decreto quanto nel testo stesso del decreto, non contribuisce a chiarire il senso, l'uso, la formulazione e la valenza di questo nuovo strumento che viene chiesto alla scuola. Peraltro i pochi criteri, che l'articolo 10 riporta (facilitatori e barriere), di cui andrebbero specificati comunque gli aspetti sopra richiamati, potrebbero confluire nel Piano Annuale per l'Inclusività, introdotto con la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8.

All'art. 4 comma 2 lettera b): dopo le parole “realizzazione di” sostituire “percorsi” con “interventi” e dopo le parole “per la personalizzazione” sostituire il restante periodo con le seguenti parole: *“e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione”*

MOTIVAZIONE

Standardizzare dati fra loro così differenti e non inquadrabili in format predefiniti rende complessa l'azione di rilevazione che, per la sua specificità, non può determinare a priori, a nostro parere, Protocolli che contengano indicatori stabili; a meno che non si trascenda da una lettura che consenta di percepire in che modo l'azione inclusiva possa giovare o aver giovato al contesto sociale nel suo insieme e alla persona nel dettaglio. La sostituzione di percorsi con interventi è maggiormente coerente con i termini successivi di personalizzazione e individualizzazione; la parola “differenziazione” è soppressa, in quanto culturalmente contenuta nel progetto di individualizzazione, sotteso alla progettazione del documento di cui all'articolo 10 (come modificato dalla proposta dei nostri emendamenti) del presente decreto.

All'art. 4 comma 2 lettera d): dopo le parole “utilizzo di strumenti e” sostituire il restante periodo con le seguenti parole: *“definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettivamente l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione;”*

MOTIVAZIONE

Si rimanda al commento precedente, precisando come sia sostanziale poter declinare indicatori che consentano di oggettivare la qualità della scuola tramite la qualità degli insegnamenti, che sono percepibili e percepiti mediante l'azione pedagogico-didattica. Si insiste sugli aspetti qualitativi, più che quantitativi, proprio perché i dati raccolti possono solo rimandare alla unicità delle persone e, di conseguenza, ad una lettura non standardizzabile e, al tempo stesso, particolarmente significativa sotto il profilo valoriale.

All'art. 5 comma 1 lettera a): dopo le parole “di natura bio-psico-sociale” sostituire “della disabilità” con *“del funzionamento,”* dopo le parole *“Individualizzato (PEI)”* sostituire il periodo che segue con le seguenti parole *“, che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita”;*

MOTIVAZIONE

Al termine “disabilità”, richiamando l'approccio bio-psico-sociale di ICF, viene sostituita la parola “funzionamento” che concorre a delineare “come è la persona”, in una articolata descrizione che tiene conto di tutte le componenti del Classificatore Internazionale dell'OMS: le Funzioni e le Strutture Corporee, le Attività e la Partecipazione, i Fattori Contestuali (Ambientali e Personali), alla cui definizione concorrono più istituzioni, come previsto da ICF.

La modifica dell'art. 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che il decreto ha introdotto, tende a marcare l'esclusione della famiglia, ponendola ai margini e non riconoscendole appieno la sua funzione e la strategica rilevanza che essa riveste nell'intero percorso formativo del figlio. L'emendamento suggerito, pertanto, va nella direzione di restituire piena dignità alla famiglia, rendendola attore partecipe e propositivo soprattutto nei contesti decisionali; si ritiene fondamentale e ineludibile la presenza di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, non solo per il ruolo ricoperto, ma soprattutto perché essi si prefigurano come interlocutori privilegiati. Con la modifica da

noi avanzata si intendono riconoscere alla famiglia il diritto e il dovere di una partecipazione sinergica, collaborativa, ribadendo l'irrinunciabilità del suo contributo.

All'art. 6 comma 2: dopo le parole “disponibili a legislazione vigente,” sostituire il periodo che segue con le seguenti parole “*dai terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'OMS.*”

MOTIVAZIONE

La commissione medica è ampliata, con gli stessi componenti indicati, in parte, nel DPR 24 febbraio 1994, applicativo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per consentire una valutazione più oggettiva, ricca di contributi sicuramente rilevanti ai fini della descrizione di un profilo coerente.

Si recupera, quindi, il ruolo della famiglia, fondamentale per l'utilizzo del classificatore ICF, dando coerenza con quanto disposto al successivo comma 4.

Il profilo di funzionamento su base ICF, infatti, è la sintesi corale di più interlocutori, che vivono l'esperienza quotidiana del bambino con disabilità, che conoscono la sua storia e che possono offrire informazioni rilevanti ai fini di una corretta e puntuale determinazione.

All'art. 6 comma 3 lettera b): dopo le parole “del presente articolo” aggiungere “, *indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico*”

MOTIVAZIONE

Onde evitare che negli anni successivi l'indicazione delle risorse utili ai fini dell'integrazione scolastica (rilevanti per gli aspetti pedagogico-didattici) sia affidata ad un documento elaborato dalla sola componente socio-sanitaria e consapevoli del fatto che, dopo la prima certificazione, la formulazione del PEI non è immediatamente successiva, per ovvie motivazioni anche organizzative, si suggerisce che, unicamente per la prima certificazione, le risorse vengano assegnate, come avviene oggi, mediante la valutazione diagnostico-funzionale (VDF) o Profilo di Funzionamento.

All'art. 6 comma 5, dopo le parole “di sostegno didattico” aggiungere “, *ad esclusione dell'anno della prima certificazione,*” e dopo le parole “è effettuata” aggiungere “*ogni anno*”.

MOTIVAZIONE

L'attribuzione delle risorse è compito, in base a questo provvedimento, di un nuovo gruppo, denominato GIT. In base all'emendamento, potrà suggerire risorse l'anno successivo al primo e per ciascun anno di frequenza dell'alunno con disabilità (la tempistica appare assente nel decreto, mentre risulta essere rilevante nella pratica, pertanto è opportuno esplicitarla).

All'art. 6 comma 6, dopo le parole “sono aggiornati” aggiungere “dalla stessa” e dopo le parole “dell'infanzia,” sostituire “nonché” con la congiunzione “e” dopo le parole “evoluzione della persona” aggiungere “, anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia”

MOTIVAZIONE

La modifica attribuisce alla famiglia l'inoltro della richiesta per una valutazione differente rispetto ai tempi indicati dal decreto.

All'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

- a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;

- b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
- c) trasmissione della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;
- d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente Ente Locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori).
Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale, ove richiesto dai genitori; Piano Educativo Individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'art. 10 del presente decreto.
- f) invio a cura del Dirigente Scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'Ente Locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti;
- g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.”

MOTIVAZIONE

La rideterminazione dei passaggi è supportata da più oggettive considerazioni. La prima, già esposta, riguarda la centralità della famiglia e il suo irrinunciabile ruolo nei compiti che le sono propri.

È la famiglia che inoltra direttamente la domanda, e che, ricevuti i documenti dalla Commissione, li consegna a scuola; ed è ancora la famiglia che partecipa attivamente alla definizione e all'approvazione dei contenuti del PEI.

Il dirigente scolastico ha il compito di inoltrare la documentazione necessaria, qui indicata, mentre il GIT provvede a declinare le risorse necessarie sulla base della lettura approfondita della documentazione essenziale ai fini della realizzazione del Progetto di vita.

All'art. 8 comma 1, dopo le parole “dell'ambito territoriale;” sostituire “due” con “quattro” quindi sostituire “e” con “due per” e dopo le parole “primo ciclo di istruzione” aggiungere “, di cui uno della scuola primaria,”
Dopo le parole: “delle valutazioni diagnostico-funzionali,” sostituire il periodo fino “a ciascuna scuola;” con le seguenti parole: “del Piano Educativo Individualizzato e” del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 387/2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno;”

MOTIVAZIONE

Si rimanda alle motivazioni esposte in cui è stato richiamato il ruolo del GIT.

Viene inoltre precisato che le risorse che il GIT comunicherà all'USR siano attribuite non alla scuola, in modo generico, ma al singolo alunno, secondo una procedura puntuale e trasparente.

All'art. 8 comma 2, dopo le parole “la durata” sopprimere le parole “, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT,”

MOTIVAZIONE

L’espressione viene soppressa in ragione di trasparenza e coerenza, in quanto non vengono esplicitate le possibili ulteriori funzioni.

All'art. 9 comma 1, dopo le parole “Il Piano Educativo Individualizzato” sostituire “è parte integrante del” con la parola “e il” dopo le parole “Progetto individuale” aggiungere: “concorrono alla realizzazione del Progetto di vita.”

Dopo le parole: “sono aggiunte le seguenti: ”

sostituire le successive con le seguenti parole: “e al *Piano Educativo Individualizzato ai fini dell’inclusione scolastica*,”.

MOTIVAZIONE

Il Progetto individuale insieme al PEI e alla valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento concorre alla realizzazione del progetto di vita, principio già presentato nelle motivazioni agli articoli e commi interessati.

Articolo 10 (*Piano per l'inclusione*): SOPPRESSO

MOTIVAZIONE

La descrizione del piano inclusivo, tanto nella relazione che accompagna il decreto quanto nel testo stesso del decreto, non contribuisce a chiarire il senso, l’uso, la formulazione e la valenza di questo nuovo strumento che viene chiesto alla scuola di compilare. Peraltro i pochi criteri, che l’articolo 10 riporta (facilitatori e barriere), di cui andrebbero specificati comunque gli aspetti sopra richiamati, potrebbero confluire nel Piano Annuale per l’Inclusività, introdotto con la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8.

All'ex articolo 11, sostituire dopo la parola “Articolo” il numero “11” con “10”

MOTIVAZIONE

In virtù della soppressione dell’articolo 10.

L'Articolo 11 è sostituito con il seguente:

“1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all’inizio dell’anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.

2. Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l’alunno con disabilità, l’eventuale necessità di assistenti all’autonomia e alla comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.

3. Il PEI, in particolare, contiene:

- a) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,
- b) la programmazione didattica e il curriculum che nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

- c) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,
 - d) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;
 - e) le indicazioni per il trasporto scolastico;
 - f) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,
 - g) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,
 - h) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.
4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.
5. Previa sottoscrizione per sua condivisione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il PEI vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso."

MOTIVAZIONE

Il provvedimento ha attribuito ai soli docenti della scuola l'approvazione di un documento che si caratterizza per la capacità di mettere in dialogo più agenzie, ai fini di una efficace e puntuale progettazione, da concordare e attuare, ciascuno con le proprie competenze e mediante i propri compiti. Ecco perché (e la modifica lo rileva) è irrinunciabile restituire alla definizione del PEI e alla sua approvazione gli attori che la stessa legge 104/92 ha individuato, declinandoli anche del provvedimento applicativo. È grazie all'interazione di più agenzie, infatti, che diviene possibile la realizzazione del Progetto di vita, al quale tutti concorrono con le proprie specificità.

Il comma 2 e il comma 3 sono modificati nella specifica dettagliata dei contenuti del PEI; in particolare si evidenzia la descrizione di un profilo iniziale e la documentazione puntuale della programmazione disciplinare, prevista per l'alunno con disabilità.

Articolo 12: All'ex articolo 12, sostituire dopo la parola "Articolo" il numero "12" con "11"

Nel titolo, sostituire "(Ruoli per il sostegno didattico)" con le seguenti: "(Incarico su posto di sostegno didattico)"

MOTIVAZIONE

Il richiamo al "sostegno didattico" vuole superare l'introduzione di "sezioni" che sembrano proporsi come l'anticamera della classe di concorso, modalità organizzativa che, in ultima analisi, garantisce un posto di lavoro, ma non risulta in alcun modo funzionale per garantire interventi educativo-didattici particolarmente efficaci e inclusivi. Anzi. Introdurre e potenziare un'idea di separazione induce i docenti incaricati su posto curricolare ad avvalersi della delega, legittimata da provvedimenti tesi a separare e differenziare il ruolo del docente come se colui che è incaricato su posto di sostegno svolgesse i suoi compiti di docenza in una classe speciale inserita nella scuola comune. E poiché già culturalmente questo aspetto sembra far presa, ancor più in coloro che manifestano scarsa fiducia nelle possibilità e nelle capacità dell'alunno, ogni qualsiasi situazione che dia adito ad interpretazioni che negano il processo inclusivo va necessariamente rimossa o modificata in virtù della ragione della tutela primaria del diritto degli alunni stessi.

All'art. 12 comma 2, sostituire "I" con "i" e inserire prima delle parole "i docenti assunti a tempo indeterminato" le seguenti parole: "Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12". Dopo le parole "posti comuni, trascorsi" sostituire "dieci" con "sei" e dopo le parole "anni scolastici" sostituire le successive parole fino alla fine del periodo con le seguenti: "con incarico su posto di sostegno didattico".

MOTIVAZIONE

Per le motivazioni espone nel precedente punto, vengono ridotti gli anni di "blocco" su posto di sostegno, dato che non sono stati vincolati ad altrettanti anni di blocco i docenti curricolari. Lascia intendere questa proposta che l'integrazione degli alunni con disabilità sia compito esclusivo del

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

docente di sostegno e che soltanto lui può favorire l'inclusione. Se così fosse, si dovrebbe gridare al miracolo, considerato che il docente specializzato è assegnato alla classe per un monte ore spesso esiguo che va dalle 3 alle 5 alle 12 ...il rapporto 1:1 è limitato a pochissimi casi.

Occorre bloccare questa eccessiva attenzione verso un solo attore e riportare al centro l'alunno con i suoi diritti. Insistere sul fatto che l'insegnante di sostegno è "il suo insegnante" e che lui è il "suo alunno" giova forse a rilanciare l'inclusione o determina, culturalmente, un solco incolmabile fra ciò che la prassi presenta e ciò che il principio persegue? Una riflessione al riguardo è quanto mai opportuna e doverosa, se non si vogliono ulteriormente alimentare pensieri che più che includere tendono ad escludere.

[Nuovo articolo]

Articolo 12 (*Formazione del personale docente inclusivo*)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1.

MOTIVAZIONE

Se è vero che il processo inclusivo investe tutta la comunità scolastica nel suo insieme e se è vero che l'alunno con disabilità è alunno di tutti gli insegnanti della classe e se, come affermano le Linee Guida del 4 agosto 2009, l'inclusione si realizza mediante la corresponsabilità e la collegialità, allora occorre operare scelte coerenti e dirimenti.

È insostenibile trovarsi ogni due, tre, quattro anni a dover ridefinire il già definito; a dover porre rimedi, sempre provvisori e mai definitivi, che vengono superati da prassi anti-inclusive nelle nostre scuole. I genitori si lamentano, a ragione, di una mancata attuazione di quanto le norme descrivono e vivono il disagio e la sofferenza di un alterato Progetto di vita spesso parzialmente realizzato se non irrealizzato. Oltre alla preoccupazione del "dopo il tempo della scuola", alla quale si aggiunge il "dopo di noi", sono costretti, spesso, a dover lottare per affermare i diritti del loro figlio e molte rivendicazioni sono proprio rivolte al mondo della scuola.

Lamentano docenti scarsamente preparati, lamentano un'organizzazione che presenta più incongruenze, lamentano scarsa collaborazione da parte della scuola e, spesso, una scarsa attenzione nei confronti del figlio. Soffrono nel vedere che altri non riescono a scorgere nei loro figli quelle potenzialità evidenti e che, se non attivate o sviluppate, tendono col tempo a scomparire.

Non a caso le famiglie hanno fatto sentire più volte la loro voce.

Peccato che la risposta da parte del mondo della politica risulti incompleta o comunque incapace di offrire opzioni che possano in qualche misura modificare quelle che qui definiamo "cattive prassi". Nella scuola ve ne sono molte: troppe. Basti citare le "classi differenziali di fatto", magari denominate "laboratori", proposti come esperienze innovative, in cui vengono "raccolti" alunni con disabilità di più classi o alunni con disabilità insieme ad altri scolasticamente fragili. Potremmo aggiungervi i trattenimenti alla scuola dell'infanzia, denominati "maturativi" o il ricorso ad aule di sostegno, piccoli spazi scolastici che servono a separare l'alunno con disabilità dai suoi compagni (fatti salvi gli interventi individualizzati programmati e motivati).

Come ovviare a queste situazioni e in che modo riaffermare la volontà di voler continuare sulla strada che, negli anni Settanta del secolo scorso, avviò l'integrazione scolastica?

Sicuramente non istituendo figure che ricordano le vecchie scuole speciali, sicuramente non legittimando la delega e la deresponsabilizzazione, sicuramente non separando le carriere fra i docenti, ma, al contrario, unendo finalmente ad un'unica professionalità tutti coloro che insegnano oggi o che intendono accedere all'insegnamento.

L'emendamento introduce un principio innovativo, irrinunciabile: tutti coloro che lavorano nelle classi della scuola italiana ricoprendo il ruolo di insegnante devono possedere le competenze pedagogico-

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

didattiche per lavorare con gli alunni con disabilità, acquisendo un numero consistente di Cfu nel percorso formativo di base per gli aspiranti docenti, e un numero sufficiente e significativo per coloro che sono in servizio.

La formazione di tutto il personale docente, che richiede un periodo di transizione abbastanza lungo, è uno dei presupposti fondamentali per garantire agli alunni con disabilità il loro percorso formativo. E se qualcuno pensa di non essere in grado di lavorare con gli alunni con disabilità o che non vuole lavorare con loro, questa persona non può essere ammessa ai ruoli dell'insegnamento. Non nella scuola inclusiva che in Italia è stata scelta e realizzata.

Articolo 13

Nel titolo, dopo le parole “di sostegno didattico” sostituire le successive con: “***alle classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità***)”

MOTIVAZIONE

Riprendendo quegli spetti culturali fondamentali, va ribadito, onde evitare fraintendimenti, che il sostegno è assegnato alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità.

All’art. 13 sostituire il comma 1 con le seguenti parole: “Nelle more dell’attuazione di quanto indicato all’articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.”

MOTIVAZIONE

Si rimanda alle motivazioni esposte in relazione all’articolo 12.

All’art. 13 comma 2, omettere la lettera d)

MOTIVAZIONE

La formazione è un diritto, oltre che un dovere; e per garantire una professionalità diffusa nelle classi inclusive, risulta strategico il libero accesso. Gli alunni hanno diritto a docenti preparati, siano essi incaricati su posto di sostegno o su posto comune /disciplinare.

All’art. 13 comma 3, dopo “Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU”, sostituire il periodo che segue fino al punto con le seguenti parole: “sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l’acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall’anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.”

MOTIVAZIONE

Se l’introduzione di ulteriori 60 Cfu è finalizzata, in prima battuta, all’accesso ai corsi di specializzazione, in seguito essa deve divenire strutturale nel percorso di formazione. Questo aspetto ridurrà e marginalizzerà fenomeni quali la delega e la deresponsabilizzazione, in quanto sarà acquisita culturalmente e professionalmente la consapevolezza del proprio ruolo (docente) nei confronti di tutti gli alunni della classe.

Art. 13 comma 4: SOPPRESSO

MOTIVAZIONE

In coerenza con l’art. 14, successivo, onde evitare inutili agganci, e considerato che tale espressione sarà contenuta nel decreto attuativo relativo al corso, si suggerisce di omettere questo comma.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

All'art. 13 comma 5, dopo “sono definiti” aggiungere “gli insegnamenti per la determinazione dei” dopo “didattico e l'inclusione scolastica” sopprimere le parole che seguono.

MOTIVAZIONE

In coerenza con quanto esposto sopra.

Articolo 14

Nel titolo, dopo le parole “di sostegno didattico” sostituire le successive con: “***alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità***)”

MOTIVAZIONE

Riprendendo quegli spetti culturali fondamentali, va ribadito, onde evitare fraintendimenti, che il sostegno è assegnato alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità.

All'art. 14 sostituire il comma 1 con le seguenti parole: “1. Nelle more dell’attuazione di quanto indicato all’articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, di cui al comma successivo.”

MOTIVAZIONE

Si rimanda alle motivazioni esposte in relazione all’articolo 12.

All'art. 14 comma 3, dopo le parole “del sistema nazionale di istruzione e formazione.” Sopprimere il periodo successivo.

MOTIVAZIONE

In coerenza con l’art. 14, successivo, onde evitare inutili agganci, e considerato che tale espressione sarà contenuta nel decreto attuativo relativo al corso, si suggerisce di omettere questo comma.

All'art. 14 comma 4, dopo le parole “60 crediti formativi universitari relativi” sostituire al restante periodo fino al punto quanto segue: “a insegnamenti coerenti per l’acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l’Università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso.”

MOTIVAZIONE

Se l’introduzione di ulteriori 60 Cfu è finalizzata, in prima battuta, all’accesso ai corsi di specializzazione, in seguito essa deve divenire strutturale nel percorso di formazione dei futuri docenti della scuola secondaria. Questo aspetto ridurrà e marginalizzerà fenomeni quali la delega e la deresponsabilizzazione, in quanto sarà acquisita culturalmente e professionalmente la consapevolezza del proprio ruolo (docente) nei confronti di tutti gli alunni della classe.

All'art. 14 comma 5, dopo le parole “sono definiti” sostituire a “i” con le seguenti parole: “gli insegnamenti per la determinazione dei”

MOTIVAZIONE

In coerenza con quanto esposto sopra.

All'art. 15 comma 2, dopo le parole “individuano le attività rivolte a” sostituire il restante periodo con le seguenti parole: “tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo.”

MOTIVAZIONE

La formazione offerta dall'Istituzione scolastica ai suoi docenti è bene che possa essere fruita da tutti, non solo per una questione di economicità, ma anche per assicurare forme di aggiornamento per alcuni, di approfondimento per altri e di nuove conoscenze per altri ancora.

All'art. 15 comma 4, dopo le parole “e della ricerca definisce” aggiungere “, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,”

MOTIVAZIONE

L'indicazione di un tempo assicura ai dirigenti scolastici il diritto di poter fruire della formazione in servizio in tempi relativamente adeguati.

All'art. 16 comma 1, dopo le parole “dal personale della scuola, sostituire il restante periodo fino al punto con le seguenti parole: “dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti”.

MOTIVAZIONE

Il richiamo ai docenti in servizio recupera i criteri di corresponsabilità e riafferma che l'alunno con disabilità è alunno di tutti i docenti della classe.

All'art. 16 comma 2: sostituire la prima parte del comma 2 dell'art. 16 con il seguente:

“Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il Dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.”

MOTIVAZIONE

La proposta organizzativa, peraltro già attuabile oggi a normativa vigente, che il decreto rimarca è uno degli aspetti di novità apprezzabili, che consente alla scuola di utilizzare in modo efficace le proprie risorse. Non dimentichiamo che quando un docente specializzato passa da posto di sostegno a posto comune o disciplinare, reca con sé le sue competenze e le sue esperienze, che potranno solo arricchire il suo agire professionale.

Nell'ipotesi qui disegnata, l'emendamento sottolinea come l'incarico possa essere assegnato dal D.S. ai docenti che sono parte dell'organico dell'autonomia preferibilmente in parte su posto comune o disciplinare e in parte su posto di sostegno nella stessa classe. I vantaggi di questa scelta si osservano da soli: vantaggi prima di tutto per gli alunni in generale e per gli alunni con disabilità in particolare e, non da ultimo, per gli stessi docenti e per le famiglie di tutti gli alunni della classe.

All'art. 16 comma 3, sostituire le parole “Al fine di agevolare” con “Al fine di garantire” e dopo le parole “a tempo determinato per i posti di sostegno didattico” aggiungere “e per i posti curricolari o comuni,” quindi sostituire le parole “un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo” con “un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità,”

MOTIVAZIONE

La continuità, se parliamo di inclusione scolastica, non può riguardare un solo docente! La continuità è un diritto per tutti gli alunni ed è assicurata unicamente se essa coinvolge tutti i docenti della classe.

All'articolo 17, comma 2, inserire dopo la lettera d) “e) fornire suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica”;

MOTIVAZIONE

L'emendamento è coerente con quanto previsto dall'art. 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 18 del 9 marzo 2009.

All'articolo 17, comma 3, dopo le parole “maggiormente rappresentative sul territorio nazionale” inserire “nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati,”

MOTIVAZIONE

Favorire la massima partecipazione consente di progettare percorsi e di individuare soluzioni puntuali e coerenti.

All'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente “Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.”

MOTIVAZIONE

Sul servizio di istruzione domiciliari vi sono possibilità, dettate dalla norma, e molte zone d'ombra, che non consentono di assicurare pienamente il diritto degli alunni. È quanto mai necessario disciplinare in modo organico questo servizio.

**Testo del decreto n. 378 rielaborato
con gli emendamenti
proposti da**

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

C.I.I.S. Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno

Gruppi *Facebook* di genitori e insegnanti: ^[1]_[SEP]

“Sostegno 378”,

“La scuola pubblica non deve finire”

“Docenti per la scuola pubblica”

“Rete nazionale per il diritto allo studio”

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Trasmesso alla Presidenza il 16 gennaio 2017 Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)

TESTO EMENDATO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.
2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato, di cui all'articolo 10, e, ove richiesto dai genitori, dal *Progetto individuale*, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto, per la realizzazione del *Progetto di Vita*.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

CAPO II

PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 3 (Prestazioni e competenze)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
 - a) - nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, - all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di *assicurare, con gli altri docenti assegnati alla classe*, il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;
 - b) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni;
 - c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale;
 - d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di *20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci per cento*, fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;
 - e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e nelle classi comuni, un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
3. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale *degli alunni e degli studenti con disabilità*, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.
4. Gli Enti Locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
 - b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge 11. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.
5. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge n. 104 del 1992, lo Stato garantisce agli alunni e agli studenti con disabilità l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, dei libri di testo, degli ausili e degli strumenti tecnologici e digitali necessari al supporto dell'inclusione scolastica, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Articolo 4

(Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce, con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola, gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) realizzazione di interventi per la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione;
 - b) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
 - c) utilizzo di strumenti e definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettivamente l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione;
 - d) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

CAPO III

PROCEDURE DICERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 5

(Certificazione e valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento)

1. La valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento di natura di natura bio-psico-sociale del funzionamento, ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita";*
 - b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
 - a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

Articolo 6 **(Commissioni mediche)**

1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, infine, il seguente periodo: *«Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11.*

2. Ai fini della predisposizione della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, dai terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'OMS.

3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2:

- a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;
- b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico.

4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione ~~diagnostico~~-funzionale o Profilo di Funzionamento, che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992.

5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico, ad esclusione dell'anno della prima certificazione, è effettuata ogni anno dal gruppo di inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto.

6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati dalla stessa al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona, anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia.

Articolo 7 **(Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)**

1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

- a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;
- b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione ~~diagnostico-funzionale~~ o Profilo di Funzionamento, individuazione e quantificazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;
- c) trasmissione della valutazione ~~diagnostico-funzionale~~ o Profilo di Funzionamento a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;
- d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente Ente Locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori).
Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale, ove richiesto dai genitori; Piano Educativo Individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'art. 10 del presente decreto;
- f) invio a cura del Dirigente Scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'Ente Locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti;
- g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8 (Gruppo per l'inclusione territoriale)

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:

Articolo 15 (Gruppo per l'inclusione territoriale)

“1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; quattro docenti, uno per la scuola dell'infanzia, due per il primo ciclo di istruzione, di cui uno della scuola primaria, e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato.

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del Piano Educativo Individualizzato e del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 387/2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

2. Le modalità di funzionamento, la sede e la durata del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.”

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: “Sostegno 378”, “La scuola pubblica non deve finire”, “Docenti per la scuola pubblica”, “Rete nazionale per il diritto allo studio”.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE

Articolo 9

(Il Progetto individuale)

1. Il Piano Educativo Individualizzato e il Progetto individuale concorrono alla realizzazione del Progetto di vita. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le parole "*valutazione diagnostico-funzionale*" sono sostituite da "valutazione funzionale" e subito dopo sono aggiunte le seguenti: "o Profilo di Funzionamento e al *Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica*,".

Articolo 10

(Piano per l'inclusione)

SOPPRESSO

Articolo 10 (ex-11)

(Il Piano Educativo Individualizzato)

"1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione ~~diagnostico~~ funzionale o Profilo di Funzionamento e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.

2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità, l'eventuale necessità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.

3. Il PEI, in particolare, contiene:

- i) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,
- j) la programmazione didattica e il curriculum che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,
- k) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,
- l) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;
- m) le indicazioni per il trasporto scolastico;
- n) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,
- o) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,
- p) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.

4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

5. Previa sottoscrizione per sua condivisione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il PEI vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Articolo 11 (ex-12)

(Incarico su posto di sostegno didattico)

2. Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12, i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi sei anni scolastici con incarico su posto di sostegno didattico. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato su posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.

CAPO VI

FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI

Articolo 12

(Formazione del personale docente inclusivo)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1.

Articolo 13

(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:
 - a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
 - b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
 - c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione.
3. A decorrere dall'anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall'anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli insegnamenti per la determinazione dei piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Articolo 14

(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui al comma successivo.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.
4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi a insegnamenti coerenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l'Università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso.
5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti gli insegnamenti per la determinazione dei piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15

(Formazione in servizio del personale della scuola)

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte a tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Articolo 16

(Continuità didattica)

1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti.
2. Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il Dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.
3. Al fine di garantire la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico *e per i posti curricolari o comuni*, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

Articolo 17

(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
 - b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
 - c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
 - d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
 - e) fornire suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati, nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18

(Istruzione domiciliare)

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri per assicurare la presenza di docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unitamente alle garanzie assicurative.

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi

CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".

Articolo 19
(Abrogazioni)

da completare all'esito delle modifiche richieste

Articolo 20
(Decorrenze)

da completare all'esito delle modifiche richieste

Art. 21
(Copertura finanziaria)

da completare all'esito delle modifiche richieste

Contatto: EVELINA CHIOCCA
Email: chiocca.eve@gmail.com
Cellulare: 346 690 3726

Proposte emendamenti al Decreto 378

Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi
CIIS- Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno e i Gruppi Facebook di genitori e insegnanti: "Sostegno 378", "La scuola pubblica non deve finire", "Docenti per la scuola pubblica", "Rete nazionale per il diritto allo studio".